



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re Medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327 Fax 0932/953590

E-mail cpozzallo@mit.gov.it – Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA N° 32/2020

Interdizione aree demaniali marittime – tartarughe *caretta caretta*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonchè l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTO:** il D.P.R. n. 357/1997, con particolare riferimento all'art. 8, comma 1, lettera d), riguardante il divieto vigente sul danneggiamento dei siti di riproduzione;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 emanata il 02/05/2019;
- VISTI:** il foglio prot. n. 46220 datato 2.07.2020 e il foglio prot. n. 48079 del 6.07.2020 della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio 15 "Servizio per il territorio" di Ragusa con il quale si segnala la presenza di nidi di ovodeposizione di tartaruga marina *caretta caretta*, segnalati dal WWF SICILIA;
- RITENUTO:** necessario proteggere la fauna e la flora selvatica, conservando gli habitat naturali dal rischio di danneggiamento e/o compromissioni, limitando prudenzialmente il transito di persone e mezzi lungo la predetta fascia demaniale marittima;

RENDE NOTO

Sui litorali situati nelle seguenti località, meglio individuati nello stralcio allegato, sono presenti nidi di tartaruga marina della specie *caretta caretta*,

LOCALITA'	COMUNE	COORDINATE
RISERVA NATURALE INTEGRALE DI CAVA RANDELLO	VITTORIA	LAT. 36°50'10" N LONG. 014°27'28" E
SPIAGGIA DONNALUCATA	SCICLI	LAT. 36°45'54.964 N LONG. 014°37'49.00082" E
AREA SIC DI CAVA RANDELLO TRA PUNTA BRACCETTO E SCOGLITTI	RAGUSA	LAT. 36°49'29"N LONG. 014°27'39" E
SPIAGGIA MARINA DI MODICA	MODICA	LAT. 36°42'27" N LONG. 014°46'56" E
MAGANUCO	MODICA	LAT. 36°42'59" N LONG. 014°48'52" E

ORDINA

Art. 1

Interdizione delle aree demaniali marittime

Con decorrenza immediata e fino a tutto il periodo di incubazione delle uova, che può variare tra i 42 ed i 65 giorni, nelle aree interessate e meglio descritte nel "rende noto", è vietato l'accesso, il transito e sosta di persone e veicoli, nonché l'esercizio di qualsiasi tipo di attività non preventivamente autorizzata dalla Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio 15 "Servizio per il territorio" di Ragusa.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- il personale ed i mezzi della Guardia Costiera;
- il personale ed i mezzi delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- il personale ed i mezzi utilizzati Ripartizione Faunistico Venatoria dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 3

Attribuzioni della Regione Sicilia

L'Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopra citato tratto di area demaniale marittima, nell'esercizio delle funzioni dominicali e quale proprietaria del bene, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti riconducibili per legge nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di la cui area di deposizione è stata appositamente delimitata con paletti e cartelli monitori onde evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni e/o pericoli per la protezione e la tutela della fauna e della flora selvatica, informando contestualmente questa Autorità marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

Art. 4

Disposizioni finali e sanzioni

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1164, comma 1° del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, alla voce "Ordinanze";
- d) invio a concessionari demaniali, operatori ed utenti della spiaggia e del mare in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, 06.07.2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA
Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Pozzallo
POSIZIONE NIDI DI TARTARUGHE

